

M a r g h e r i t a H a c k

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE

Codice Meccanografico: SAIS044009 – Codice Fiscale: 95140540659

Via M. Galdi, 26 - 84081 Baronissi (SA) Tel. 089/956078 - Tel./Fax955487

sais044009@pec.istruzione.it - sais044009@istruzione.it - www.iismargheritahackbaronissi.edu.it
Istituto Tecnico Tecnologico indirizzo Informatica e Telecomunicazioni - Liceo Scientifico - Liceo Scienze Applicate

REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E SCAMBI CULTURALI

La materia è scrupolosamente disciplinata dalla normativa vigente, di cui si riprendono in questo regolamento gli aspetti essenziali.

PREMESSA

Tutte le attività delle quali si parla nel presente regolamento si configurano come attività didattiche, facenti parte integrante delle iniziative complementari programmabili della scuola e non hanno finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione rappresentano, infatti, un momento di arricchimento culturale degli studenti: pertanto la loro elaborazione esige una preventiva fase progettuale fin dall'inizio dell'anno scolastico e si deve realizzare attraverso la partecipazione attiva dei docenti. Tutte le iniziative, inoltre, devono essere coerenti con il programma scolastico annuale, della cui progettazione sono parte integrante, costituendone un complemento, un approfondimento, un momento operativo. Devono essere preparate dagli insegnanti adeguatamente e devono, subito dopo la loro attuazione, costituire oggetto di approfondimento e discussione culturale anche mediante lo svolgimento di relazioni scritte, valutabili didatticamente come verifiche. Trattandosi di attività didattica, ne consegue che gli allievi non possono essere esonerati dalle iniziative programmate, se non per motivi documentati.

TIPOLOGIA DEI VIAGGI

I viaggi d'istruzione comprendono una vasta gamma di iniziative, che possono essere così sintetizzate:

A - viaggi d'integrazione culturale

- località nazionali, il cui obiettivo è il miglioramento della conoscenza del territorio italiano nei suoi molteplici aspetti paesaggistici, artistici, culturali, scientifici e tecnologici;

- località estere, il cui obiettivo è la conoscenza della realtà sociale, culturale, artistica, scientifica e tecnologica di un altro Paese.

B - visite guidate:

- della durata di una giornata o al massimo di due giornate (legate ad esigenze logistiche), o di un numero specifico di ore curricolari per la visita di mostre, in occasione di eventi culturali, per visitare località di particolare interesse storico, artistico, ambientale, nonché la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà tecnologiche attinenti all'indirizzo di studio.

C - viaggi connessi con attività sportive

- uscite finalizzate a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive.

D - gemellaggio o scambio culturale con istituti italiani o esteri

- esperienze didattiche programmate con studenti di altri istituti, italiani o esteri, volte allo sviluppo e all'approfondimento di tematiche di interesse culturale, artistico, scientifico e tecnologico.

PROGRAMMAZIONE

Art. 1 Il Consiglio d'Istituto stabilisce le linee e i criteri generali dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate.

Art. 2 Il Collegio dei Docenti individua, nella prima seduta utile, le tematiche di indirizzo dei viaggi d'istruzione da sviluppare nell'anno in corso, fissandone gli obiettivi generali e culturali.

Art. 3 Il progetto del viaggio dovrà essere presentato dai titolari della Specifica Funzione Strumentale area 4 , entro la prima decade del mese di ottobre dell'anno in corso, affinché possano prenderne visione tutti i soggetti coinvolti, prima dell'insediamento di ciascun Consiglio di Classe e procedere all'organizzazione nel corso della prima seduta utile.

Art. 4 Ciascun Consiglio di classe curerà l'articolazione dei contenuti culturali, fornendo l'indicazione dei luoghi capaci di evocarli e le metodologie di preparazione degli studenti al viaggio d'istruzione e, inoltre, si procederà all'individuazione di un docente responsabile all'interno del gruppo classe che avrà il compito di facilitare il processo di unificazione dell'integrazione culturale.

Infine si curerà la dovuta e proficua informazione per il tramite del sito web della scuola e sul registro elettronico, nelle forme organizzative che si riterranno più opportune, e comunque fin dall'inizio della progettazione.

Art. 5 Condizione imprescindibile per l'attuazione dei viaggi d'istruzione è la partecipazione della metà più uno degli studenti di ogni singola classe, tale da garantire la validità della ricaduta culturale dell'intervento didattico-formativo all'interno della classe stessa.

Art. 6 Gli studenti partecipanti dovranno appartenere a classi parallele e interessati da esigenze formative comuni.

Art. 7 I docenti accompagnatori dovranno essere individuati all'interno di ciascun Consiglio di Classe nel numero di due/tre. Si dovranno evitare sovrapposizioni con altri consigli di classe per consentire una organizzazione funzionale ed affidabile. Eventuali deroghe saranno debitamente determinate dal Dirigente Scolastico.

Art. 8 La responsabilità del docente accompagnatore è rispondente esclusivamente alle norme indicate nella lettera d'incarico del Dirigente Scolastico.

Art. 9 Nei limiti delle possibilità di bilancio e con modalità stabilite annualmente dal Consiglio d'Istituto, gli alunni bisognosi(attestati da certificazione) possono accedere ad un contributo da parte del MIM.

Art. 10 Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in condizione di disabilità, il docente accompagnatore deve essere il docente assegnato al ragazzo (e solo in subordine altro docente di sostegno), il quale avrà il compito di predisporre ogni altra misura di sostegno adeguata alla tipologia della disabilità.

Art. 11 Il numero dei docenti accompagnatori per gruppo di alunni è stabilito in base alla normativa vigente.

PROCEDURA DI CONTRATTAZIONE ORDINARIA

Art. 13 Dopo l'adozione, da parte del Consiglio d'istituto, del piano annuale dei viaggi d'istruzione, parte integrante del POF deliberato dal Collegio dei Docenti, si provvederà, attraverso la Segreteria, ad inviare dettagliate richieste di preventivo ad almeno tre Agenzie di Viaggio.

Art. 14 L'invito alle ditte interpellate, a presentare la migliore offerta, dovrà essere inviato entro 15 giorni dalla data di invito.

Art. 15 Le offerte delle ditte dovranno pervenire in busta chiusa alla Segreteria della Scuola entro il termine perentorio stabilito nella lettera d'invito, e dovranno essere esaminate da una apposita Commissione che provvederà a predisporre un quadro comparativo in cui si terrà conto non soltanto dell'offerta più economica proposta, ma soprattutto del rapporto qualità-prezzo ottimale e delle più idonee garanzie riguardanti il viaggio ed il soggiorno degli alunni.

Art. 16 Il verbale redatto a seguito della compresenza dei preventivi, predisposto dalla Commissione, sarà a disposizione della giunta esecutiva e sarà comunicato per conoscenza al Consiglio d'Istituto, corredato di un motivato parere, in merito alla scelta operata dal D.S. in caso di rinuncia al mandato da parte dell'agenzia affidataria si prevederà una penale e successivamente avverrà lo scorrimento della graduatoria per nuovo affidamento

Art. 17 L'espletamento della procedura di contrattazione ordinaria ed i relativi adempimenti dovranno terminare entro il mese antecedente lo svolgimento del viaggio d'istruzione, al fine di consentire ai docenti referenti un'adeguata e scrupolosa organizzazione del programma e della sistemazione logistica più idonea.

Il periodo utilizzabile per i viaggi di istruzione varia dal periodo autunnale(per le classi quinte e per i viaggi sportivi) a quello primaverile(per tutte le classi del primo e secondo biennio e per i viaggi sportivi laddove non svolti nel periodo autunnale).

Art. 18 L'offerta della ditta, che non corrisponde completamente alle richieste del capitolato d'appalto, non sarà presa in considerazione, salvo che l'alternativa proposta non sia vantaggiosa, adeguata e funzionale allo svolgimento delle attività proposte e raffrontata ad eventuali altre proposte identiche pervenute.

Art. 19 In occasione di valide offerte didattico-formative da parte di Enti o Istituzioni, non contemplante la procedura delle gare d'appalto, il viaggio d'istruzione potrà essere espletato.

Art. 20 Dopo l'assegnazione dell'incarico alla ditta prescelta, l'organizzazione del viaggio sarà affidata ai docenti referenti della funzione strumentale AREA 1 visitee viaggi, che ne cureranno ogni aspetto organizzativo.

Art. 21 Entro il mese antecedente all'inizio del viaggio, l'Agenzia dovrà presentarne il programma dettagliato, indicando anche le strutture logistiche predisposte. In mancanza di tali adempimenti, si opterà per la seconda ditta prescelta.

Art. 22 Qualora la sistemazione logistica proposta dall'Agenzia non è coerente con quanto richiesto e concordato con il docente referente, tale da non permettere il regolare svolgimento di quanto programmato, il docente referente, in accordo con la Commissione ed il Dirigente Scolastico, potrà affidare l'organizzazione del viaggio alla seconda ditta prescelta, dandone successiva comunicazione al Consiglio d'Istituto.

Art. 23 Prima dell'inizio del viaggio il responsabile dell'Agenzia è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che garantisca che i servizi erogati corrispondono a quanto richiesto nel capitolato e a quanto concordato con i docenti referenti.

Art. 24 La ditta che avrà disatteso quanto previsto e concordato con il docente referente del progetto, non sarà più invitata alle successive gare d'appalto.

Art. 25 La ditta aggiudicatrice del viaggio d'istruzione dovrà rispettare integralmente le specifiche disposizioni indicate nel presente regolamento.

DURATA E NORME COMPORTAMENTALI

Art. 26 I viaggi d'istruzione sono previsti per una durata massima di cinque pernottamenti. Le mete individuate per le classi del primo e secondo biennio sono quelle italiane, mentre per le classi quinte anche estere.

Art. 27 Visite guidate e viaggi d'istruzione si svolgeranno nel periodo ottobre – novembre per le classi quinte e metà febbraio- fine aprile per le altre classi.

Art. 28 E' possibile, sulla base di un progetto specifico, organizzare scambi culturali con scuole italiane e di paesi esteri. Il Dirigente scolastico, insieme a docenti da lui individuati, curerà tutte le operazioni relative a tali scambi.

Art. 29 Le visite guidate, la partecipazione a seminari di studi e tutte le uscite denominate "lezioni in loco", inserite nei progetti e coerenti con la programmazione didattica della classe, sono previste per tutte le classi, entro il limite di n 1 uscita nell'arco dell'anno.

Art. 30 La partecipazione a manifestazioni culturali in loco è di competenza del Dirigente scolastico, che ne ravvisa le eventuali opportunità didattiche.

Art. 31 L'alunno può partecipare al viaggio solo previa regolare autorizzazione di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.

Art. 32 L'autorizzazione comprende altresì la completa accettazione delle norme specifiche del presente regolamento.

Art. 33 La responsabilità degli studenti è personale.

Art. 34 Per l'intera durata del viaggio, il discente è tenuto a mantenere un comportamento corretto, coerente con le finalità del Progetto educativo della Scuola in generale e con le finalità del viaggio in particolare.

Art. 35 Lo studente che partecipa al viaggio è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, onde evitare qualsiasi occasione, anche involontaria, di causare danni a persone o cose

Art. 36 Durante il viaggio il discente deve rispettare gli orari, le scansioni temporali e logistiche previste dal programma e tutte le indicazioni impartite dai docenti accompagnatori.

Art. 37 E' severamente vietato portare nel proprio bagaglio bevande alcoliche, sostanze proibite e farne uso, anche da parte di studenti maggiorenni.

Art. 38 A nessun alunno è consentito allontanarsi, senza autorizzazione, dall'albergo o dal gruppo.

Art. 39 Qualsiasi comportamento difforme da quanto stabilito determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità dell'atto commesso. Nei casi ritenuti più gravi dai docenti accompagnatori per gli alunni responsabili è prevista l'interruzione del viaggio con rientro immediato a casa e con onere finanziario a carico delle famiglie degli stessi studenti.

SPESE

Art. 40 La quota individuale è a carico degli alunni partecipanti.

Art. 41 In caso di sopraggiunti giustificati e documentati motivi di impossibilità a partecipare al viaggio, la quota individuale versata dalla famiglia dello studente sarà rimborsata se previsto dalla clausola contenuta nel contratto stipulato con la ditta affidataria.

Art. 42 Il giorno della partenza dei viaggi d'istruzione l'attività didattica si svolge regolarmente così come il giorno successivo.

ADEMPIMENTI FINALI

Art. 43 Il docente accompagnatore di ogni viaggio relazionerà sull'andamento del viaggio con particolare riferimento al conseguimento degli obiettivi prefissati, alla realizzazione di tutte le fasi programmate e valuterà, insieme ai docenti accompagnatori, i servizi erogati dall'Agenzia.

Art. 44 Qualora i docenti accompagnatori riscontrassero incongruenze nell'attuazione del programma rispetto a quanto stabilito con l'agenzia organizzatrice del viaggio, tali da aver arrecato disagi economici e logistici agli alunni, è prevista una penale pari al

10% dell'importo spettante in misura percentuale del danno morale e materiale arrecato rispetto alla durata del viaggio. (esempio: su 4 giorni il 25% al giorno; 12,5% per mezza giornata. il docente referente ed il Dirigente Scolastico convocheranno il legale rappresentante dell'agenzia per le opportune determinazioni.

Art. 45 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente regolamento, si farà riferimento alle disposizioni vigenti.



FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

